

LA POSIZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA DELL'OPERATORE SHIATSU

di Renzo Chiampo

Un argomento di notevole interesse, che trova pochi riscontri nella bibliografia, nella prassi e nell'informazione in genere, è quello dell'inquadramento fiscale e contributivo dell'operatore shiatsu.

Riteniamo pertanto opportuno fornire un'informazione generale di base.

Categoria di appartenenza

Al momento attuale l'attività non è riconosciuta "paramedica", bensì viene ricompresa tra gli "operatori per il benessere fisico".

Codice attività Ateco 96.09.09
ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI
PER LA PERSONA nca

TIPOLOGIA ATTIVITA'

- 75 attività di massaggi
- 76 attività di riflessologia
- 77 attività di pranoterapia
- 78 attività di naturopatia
- 79 altri trattamenti di benessere fisico

Tale classificazione si rileva dalla Studio di Settore SG99U cluster 48.

C.C.I.A.A.

Trattandosi di lavoratore autonomo e non di impresa **non è** richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A. .

Ufficio IVA

È necessaria la preventiva iscrizione all'Ufficio IVA al fine di ottenere il numero di partita IVA.

Nella dichiarazione d'inizio attività, nel quadro B, deve essere espressa l'eventuale opzione per i regimi agevolati: contribuenti minimi nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

I.N.P.S.

È necessaria l'iscrizione nella gestione separata: **Codice attività 21** operatore nel settore dell'igiene e della salute, pranoterapeuta

Oppure 26 attività diversa: operatore per il benessere fisico.

IL CONTRIBUTO INPS per l'esercizio 2008, se non si hanno altre coperture previdenziali, è stabilito nella misura del 24%.

Tale contributo viene calcolato, sia per il regime ordinario, sia per le nuove iniziative, sia per i contribuenti minimi, sul reddito dell'attività (= RICAVI meno COSTI).

Deve essere conteggiato nel quadro RR del Mod. UNICO PF, e viene versato con le stesse modalità (Mod. F24) e termini dell'IRPEF. E cioè (attualmente):

il saldo entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è prodotto il reddito;

il primo acconto, in ragione del 40% del contributo dovuto, alla stessa data del saldo;

il secondo acconto, di importo pari al primo acconto, entro il 30 novembre dell'anno di cui sopra.

Il versamento del 16 giugno può essere ripartito in 6 rate (16/6 – 16/7 – 16/8 – 16/9 – 16/10 – 16/11) calcolando l'interesse del 6% annuo (= 0,5% al mese).

ESEMPLIFICHIAMO:

Poniamo (per praticità di conteggio) di aver realizzato nel 2008 un reddito imponibile di **1.000 euro** per il quale corrisponde un contributo di **240 euro**.

Si dovranno versare:

il 16 giugno 2009	
= saldo 2008	<u>240 euro</u>
= 1' acconto 2009	<u>96 euro</u>
il 30 novembre 2009	
= 2' acconto 2009	<u>96 euro</u>

Presupponendo di aver realizzato lo stesso reddito (**1.000 euro**) per il 2009, si dovranno versare:

il 16 giugno 2010

= saldo 2009	<u>48 euro</u>
	(= 240 – 96 – 96)
= 1' acconto 2010	<u>96 euro</u>
	(= 40% di 240)

il 30 novembre 2010

= 2' acconto 2010	<u>96 euro</u>
	(= 40% di 240)

L'IMPOSTA SUI REDDITI dovuta allo Stato, varia in funzione del regime applicato.

Contribuenti minimi.

Il reddito dell'attività (= RICAVI meno COSTI, dove tra i costi si considera il valore totale dei beni strumentali acquistati nell'anno, che, pertanto, non devono più essere ammortizzati) dedotti i CONTRIBUTI INPS versati nell'anno, deve essere dichiarato (*presumibilmente*) nel quadro RE del Mod. UNICO PF, e viene tassato con un'imposta, sostitutiva dell'IRPEF, in ragione del 20%.

L'imposta sostitutiva deve essere versata con Mod. F24, entro il 20 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è prodotto il reddito.

ESEMPLIFICHIAMO:

su un reddito prodotto nel 2008 di **1.000 euro**, si dovranno versare:

il 16 giugno 2009	
= saldo 2008	<u>200 euro</u>

Nuove iniziative

Il reddito dell'attività (= RICAVI meno COSTI) deve essere dichiarato nel quadro RE del Mod. UNICO PF e viene tassato con un'imposta, sostitutiva dell'IRPEF, in ragione del 10%.

L'imposta sostitutiva deve essere versata con Mod. F24, entro il 20 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è prodotto il reddito.

ESEMPLIFICHIAMO:

su un reddito prodotto nel 2008 di **1.000 euro**, si dovranno versare: **il 16 giugno 2009**

= saldo 2008 100 euro

Regime ordinario

Il reddito dell'attività (= RICAVI meno COSTI) deve essere dichiarato nel quadro RE del Mod. UNICO PF e viene tassato con l'IRPEF, la quale colpisce il reddito complessivo del contribuente e si determina in base ad aliquote progressive.

L'IRPEF deve essere pagata:

- il saldo entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è prodotto il reddito;
- Il primo acconto, in ragione del 39.6% dell'IRPEF dovuta, alla stessa data del saldo;
- Il secondo acconto, in ragione del 59.4% dell'IRPEF dovuta, entro il 30 novembre dell'anno di cui sopra.

Ai fini della presente comparazione poniamo che il reddito dell'attività sia l'unico prodotto dal contribuente, per cui corrisponda al reddito complessivo.

Sino ad un reddito di **15.000 euro** si applica un'aliquota del **13%**; per la quota di reddito compresa tra **15.001 e 28.000** si applica un'aliquota del **27%**; per la quota di reddito compresa tra **28.001 e 55.000** si applica un'aliquota del **38%**.

Sino ad un reddito di **4.800 euro** si applica un abbattimento di imposta di **1.104 euro** (per cui, in buona sostanza, non si paga IRPEF); oltre si applica un abbattimento di imposta calcolato secondo la formula: **1.104 x (55.000 - reddito complessivo) : 50.200**.

L'acconto non è dovuto se risulta inferiore a **51,66 euro**;

se risulta complessivamente inferiore a **272,53** si versa in unica rata entro il 30 novembre.

Oltre all'IRPEF dovuta a saldo si deve versare l'**addizionale Regionale** e l'**addizionale Comunale**, che variano in funzione del Comune di residenza e della fascia di reddito. Mediamente si può calcolare un 1,40% (0,90 + 0,50) sul reddito imponibile, pertanto per ogni 1.000 euro di reddito si versano 140 euro circa.

Entrambe le addizionali si versano con le stesse regole valide per l'IRPEF.



Pertanto i versamenti saranno i seguenti:

Per un reddito di:	16 giugno 2009 saldo IRPEF 2008	16 giugno 2009 addizionali***	16 giugno 2009 1° acconto	30 novembre 2009 2° acconto
5.000	50	45	0	0
8.000	806	72	319	479
10.000	1.310	90	519	778
15.000	2.570	285	1.018	1.527
20.000	4.030	380	1.596	2.420
25.000	5.490	475	2.174	3.295

***** addizionali calcolate per un contribuente residente nel Comune di Torino.**

L' I.R.A.P.

I **contribuenti minimi** sono esclusi dall'IRAP.

I contribuenti in **regime ordinario** e in **regime delle nuove iniziative** normalmente sono soggetti all'IRAP, ma abbiamo buona ragione di ritenere che agli operatori shiatsu, in quanto lavoratori autonomi che esercitano la propria attività in assenza di capitali e lavoro altrui, non possa essere applicata.

L' I.V.A.

Per i **contribuenti in regime ordinario**, eccetto alcuni casi di indetraibilità parziale (telefonia in genere, costi relativi alle autovetture) o totale (pasti e pernottamenti) l'IVA rappresenta semplicemente una partita di giro. L'IVA incassata dai propri clienti meno l'IVA detraibile pagata sugli acquisti deve essere versata all'Erario: entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza

oppure entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (maggiorata dell' 1%) se si è optato per la liquidazione trimestrale:

1° trimestre = 16 maggio

2° trimestre = 16 agosto (solitamente viene prorogata di qualche giorno)

3° trimestre = 16 novembre

liquidazione annuale = 16 marzo dell'anno successivo.

Inoltre, entro il 27 dicembre deve essere pagato un acconto relativo all'ultimo periodo dell'anno, con diverse modalità di calcolo.

Anche per i **contribuenti in regime delle nuove iniziative** vale quanto detto per i contribuenti in regime ordinario.

Per quanto riguarda, invece, il versamento all'Erario, l'IVA deve essere

conteggiata annualmente, e vi è un'unica scadenza:

il 16 marzo dell'anno successivo a quello di competenza senza maggiorazione alcuna e senza versamento dell'acconto.

I **contribuenti minimi** sono esonerati dall'IVA:

- emettono le fatture senza applicazione dell'IVA (= art. 1, comma 100, L. 244/2007)

- non detraggono l'IVA sugli acquisti effettuati.

Si tenga sempre presente il fatto che, di norma, i contribuenti minimi fatturano al cliente l'importo della prestazione senza scontargli il corrispettivo dell'IVA!

Gli STUDI DI SETTORE

I **contribuenti in regime ordinario** sono soggetti agli studi di settore.

I **contribuenti in regime delle nuove iniziative** sono soggetti agli studi di settore con parametrizzazione al ricavo minimo abbattuto del 6%.

I **contribuenti minimi** sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore.

IL LAVORO OCCASIONALE

IVA Il lavoro occasionale è sicuramente escluso dall'IVA, in quanto esercitato da un contribuente privo di Partita IVA.

Si dovrà emettere una semplice ricevuta, applicando la marca da bollo da euro 1,81 se di importo superiore a 77,47.

IRPEF

Il reddito dell'attività [= RICAVI meno COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE (tra i costi di diretta imputazione non può, ad esempio, essere imputato l'acquisto di un manuale tecnico o l'abbonamento ad una rivista specializzata)] deve essere dichiarato nel quadro RL del Mod. UNICO PF, e viene tassato con le stesse norme previste per il regime ordinario.

IRAP

Il lavoro occasionale è escluso dall'IRAP.

STUDI DI SETTORE

Il lavoro occasionale è escluso dagli studi di settore.

INPS

Il contributo INPS, per i lavoratori occasionali, gode di una franchigia sull'imponibile di 5.000 euro:

se si è prodotto un reddito di 4.900 euro non si versa alcun contributo; se si prodotto un reddito di 6.500 euro il contributo del 24% viene calcolato su un imponibile di 1.500 euro = 360 euro.

Ma questa regola, in pratica, è valida per i soli rapporti di collaborazione con soggetti titolari di partita IVA, che potranno provvedere al versamento delle quote di loro competenza.

La legge 24 novembre 2003, n. 326 all'art. 44 sancisce che i soggetti esercenti attività di

lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata INPS solo qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore ad euro 5.000.

Detta legge non stabilisce affatto, come molti erroneamente ritengono, che se un lavoratore autonomo realizza un reddito, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro, sia considerato un lavoratore occasionale.

In buona sostanza l'esercizio in forma professionale dell'operatore shiatsu, in particolare se rivolto anche a clienti privati, non può e non deve essere considerato lavoro occasionale. L'occasionalità del lavoro non si evince dall'importo delle prestazioni, ma dalla frequenza delle stesse.

IL LAVORO OCCASIONALE NELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

I compensi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi, corrisposti agli sportivi **dilettanti** nell'esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche sino a euro 7.500 per ciascun atleta (complessivi nell'arco dell'anno, ancorché percepiti da società diverse) sono esclusi da imposta.

Allo stesso trattamento sono assoggettati gli allenatori, i giudici di gara, i dirigenti sportivi i collaboratori direttamente impegnati nella realizzazione di una manifestazione sportiva dilettantistica (R.M. 26/03/2001 n. 34/E).

Come precisa la stessa R.M., la disposizione è riferita, cioè, a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione di norma presenziano all'evento sportivo.

Non riteniamo che l'operatore shiatsu, in linea generale, possa rientrare nella fattispecie di cui sopra. E' da esaminare caso per caso e, comunque, con la responsabilità solidale dell'associazione sportiva dilettantistica.

Ci auguriamo di aver fornito una panoramica sufficientemente esauriente e chiarificatrice, atta a fornire un orientamento di base nella definizione della propria posizione fiscale e contributiva.

GAMMA di Savina Bonnin
Renzo Chiampo

